Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2024
www.fedlex.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Istruzioni per l'attuazione dell'articolo 152 della legge sul Parlamento concernente l'informazione e la consultazione del Parlamento nell'ambito della politica estera

del 27 novembre 2024

Il Consiglio federale svizzero
emana le seguenti istruzioni:

1 Scopo

1 Le presenti istruzioni disciplinano i processi di informazione e di consultazione tra il Consiglio federale e il Parlamento nell'ambito della politica estera secondo l'articolo 152 della legge del 13 dicembre 2002[1] sul Parlamento (LParl).

2 Sono intese a garantire procedure uniformi e sistematiche concernenti l'informazione e la consultazione delle commissioni menzionate all'articolo 152 LParl.

3 Altre forme di scambio che vanno al di là delle procedure di informazione e di consultazione ivi disciplinate restano autorizzate.

2 Competenze

1 La competenza per l'informazione delle commissioni è dei dipartimenti.

2 La competenza per la consultazione delle commissioni è del Consiglio federale.

3 I dipartimenti adottano misure per sensibilizzare le unità amministrative a loro subordinate o collegate in merito alla necessità politica di informare e consultare le commissioni e ai processi previsti a tale scopo dalle presenti istruzioni.

1 RS **171.10**

3 Informazione delle commissioni e delle presidenze delle Camere

3.1 Contenuto

1 I dipartimenti informano le commissioni competenti per la politica estera (CPE) e le presidenze delle Camere sugli sviluppi importanti della politica estera, conformemente all'articolo 152 capoverso 2 LParl.

3.2 Procedura

1 I dipartimenti informano le commissioni e le presidenze delle Camere regolarmente, tempestivamente, in modo completo e in una forma appropriata.

2 I dipartimenti competenti decidono se e in quale forma comunicare al Consiglio federale l'informazione trasmessa alle commissioni e alle presidenze delle Camere.

3 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tiene un elenco in formato elettronico delle questioni di attualità nei dipartimenti in materia di politica estera, contenente in particolare i negoziati in corso e le discussioni strutturate a livello bilaterale, regionale e multilaterale che potrebbero avere ripercussioni sulla Svizzera (accordi, obblighi, soft law) o interessare le commissioni.

4 I dipartimenti aggiornano trimestralmente le informazioni che li riguardano contenute in questo elenco. Il DFAE trasmette in seguito l'elenco alle CPE.

4 Consultazione delle CPE secondo l'articolo 152 capoversi 3 e 4 LParl

4.1 Contenuto

1 I dipartimenti propongono al Consiglio federale di effettuare una consultazione, in particolare:

a. su progetti essenziali (art. 152 cpv. 3 LParl);

b. su modifiche pianificate nella rete di rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero (art. 152 cpv. 3 LParl);

c. su direttive e linee direttrici concernenti un mandato per negoziati internazionali importanti, prima di adottare o modificare tale mandato (art. 152 cpv. 3 LParl);

d. sui progetti essenziali (art. 152 cpv. 3 LParl) esplicitamente menzionati nell'articolo 5*b* capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998[2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) segnatamente quando:
   1. in seguito all'attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali è necessario emanare o modificare sostanzialmente una legge federale,
   2. la rinuncia all'attuazione di tali raccomandazioni o decisioni comporta il rischio di gravi svantaggi economici, di sanzioni, di un isolamento della Svizzera per la sua posizione divergente o di un danno alla sua reputazione politica oppure quando sono prevedibili altri seri svantaggi per la Svizzera.

2 I capi di dipartimento sono responsabili della valutazione del capoverso 1 lettera a.

4.2 Procedura

1 Fatti salvi i casi urgenti secondo il capoverso 6, i dipartimenti consultano le CPE sulla base della decisione del Consiglio federale.

2 La decisione del Consiglio federale è adottata «con riserva dei risultati della consultazione».

3 I dipartimenti assicurano che nella comunicazione relativa alle decisioni del Consiglio federale adottate con riserva dei risultati di una consultazione delle CPE tale riserva sia evidenziata in modo trasparente.

4 Se dalla consultazione delle CPE emergono riserve importanti in merito al progetto del Consiglio federale, il dipartimento competente presenta una nuova proposta al Consiglio federale e allega alla proposta un progetto di risposta alle Commissioni.

5 Se dalla consultazione delle CPE non emergono riserve importanti, la decisione del Consiglio federale adottata con riserva diventa definitiva. Il Consiglio federale ne deve essere informato in modo appropriato.

6 In casi urgenti il Consiglio federale consulta i presidenti delle CPE (art. 152 cpv. 4 LParl).

7 Se il Consiglio federale non può pronunciarsi prima della consultazione, il dipartimento competente consulta le CPE sulla base di posizioni provvisorie (art. 5*b* cpv. 2 OLOGA).

2 RS **172.010.1**

5 Consultazione delle commissioni competenti secondo l'articolo 152 capoverso 3bis e 3ter LParl

5.1 Contenuto

Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti nei seguenti casi:

a. prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui conclusione o modifica necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale (art. 152 cpv. 3bis lett. a LParl);

b. prima di denunciare urgentemente un trattato internazionale la cui denuncia necessiterebbe dell'approvazione dell'Assemblea federale (art. 152 cpv. 3bis lett. b LParl).

5.2 Procedura

1 La consultazione avviene tramite lettera del Consiglio federale alle presidenze delle Camere.

2 Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria o alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

6 Informazione e consultazione su richiesta

1 Se le commissioni chiedono di essere informate o consultate secondo l'articolo 152 capoverso 5 LParl, questa richiesta è vincolante per il Consiglio federale e per i dipartimenti.

2 La procedura è retta dall'articolo 3 (informazione) e dall'articolo 4 (consultazione).

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi